

ADEMPIMENTI

Segnalazioni irregolarità dichiarative

di **EVOLUTION**



Qualora gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva, Irap e 770) vengano chiamati dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il canale Entratel, a fornire risposte in merito alle irregolarità nell'attività di presentazione telematica delle stesse (omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni), saranno tenuti ad adempiere a tale richiesta nei tempi dettati dalla stessa Agenzia.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire come l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare le irregolarità sulle dichiarazioni fiscali ed i soggetti interessati.

Gli intermediari incaricati alla trasmissioni delle dichiarazioni fiscali, ex [art. 3 D.P.R. 322/1998](#), sono tenuti all'invio telematico sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti, sia delle dichiarazioni predisposte direttamente dal contribuente per le quali hanno assunto il solo impegno alla presentazione in via telematica, entro i termini di legge.

Nello specifico gli intermediari abilitati sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili (**D.Lgs. 88/1992**);
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ([articolo 32, D.Lgs. 241/1997](#));
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze

etnico-linguistiche;

- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'[articolo 24 della L. 89/1913](#);
- i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Nel caso in cui, dalle elaborazioni dei dati presenti nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, risultino tardività/omissioni nella trasmissione telematica delle dichiarazioni, all'intermediario interessato viene reso disponibile, tramite Entratel, un "messaggio personalizzato ed un file autenticato". In tale caso, al fine di fornire **"elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto"** gli intermediari potranno utilizzare l'applicativo **"In.Te.S.A."**, accessibile dal portale Entratel (*"La mia scrivania" – Servizi per – Comunicare*).

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale *Audit* comunicherà agli interessati **l'esito dell'istruttoria** (conferma, annullamento totale o parziale della posizione) in relazione ai casi segnalati.

Qualora **non vengano forniti elementi utili** alla verifica della regolarità dell'attività di trasmissione telematica, l'Agenzia delle Entrate procederà alla **contestazione delle irregolarità e all'irrogazione della sanzione** prevista dall'[articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997](#) (da 516,00 euro a 5.164,00 euro).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >